

**REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE**

OGGETTO: - Presa atto convenzione stage di tirocinio di formazione ed orientamento con la Scuola Romana di Psicoterapia Familiare.

L'anno duemiladieci il giorno 16 MAR. 2010 presso la Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone sita al Centro Direzionale "Il Granaio" via M. Nicoletta angolo G. di Vittorio, in Crotone.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio ed esperienze dirette nell'ambito dei processi formativi, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art.18, della legge 24 giugno 1997, n.196 e del DM 25.03.1998, n.142, si possono promuovere tirocini formativi e di orientamento a favore;

CONSIDERATO che questa Direzione Generale, al fine di uniformare i criteri, i metodi e la pari opportunità, per le istanze che provengono in tal senso, con propria deliberazione n. 158 del 17 luglio 2008, ha approvato il regolamento interno attuativo di accesso all'offerta;

VISTA l'istanza avanzata dalla Scuola Romana di Psicoterapia Familiare riconosciuta con DM 24 ottobre 1994, volta a far espletare presso i servizi di quest'Azienda, previo verifica dell'oggettiva possibilità di inserimento, agli studenti iscritti e frequentanti presso la stessa il corso di laurea in Psicoterapia Familiare, stage di tirocini formativi e di orientamento che agevolino le scelte professionali mediante una conoscenza diretta del mondo del lavoro;

RILEVATO che lo schema di convezione proposto allo scopo è coerente con le clausole di cui al richiamato Regolamento intero;

RITENUTO, pertanto, di dover disciplinare il servizio in argomento con l'approvazione e la stipula del predetto documento;

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare il DPR 382/80, le Leggi 341/90 e 196/97 e i Decreti Ministeriali 142/98 e 509/99;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per quanto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e confermato di:

ACCOGLIRE l'istanza avanzata dalla Scuola Romana di Psicoterapia Familiare riconosciuta con DM 24 ottobre 1994, volta a far espletare presso i servizi di quest'Azienda, previo verifica dell'oggettiva possibilità di inserimento, agli studenti iscritti e frequentanti presso la stessa il corso di laurea in Psicoterapia Familiare, stage di tirocini formativi e di orientamento che agevolino le scelte professionali mediante una conoscenza diretta del mondo del lavoro;

APPROVARE e sottoscrivere la convezione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, così come redatta dalla Scuola Romana di Psicoterapia Familiare;


TRASMETTERE il presente atto agli Uffici Affari Generali del Dipartimento Area

Amministrativa e Formazione e Aggiornamento Professionale per gli adempimenti di competenza.


Il Responsabile del Procedimento:




Il Responsabile Ufficio Formazione:



Il Direttore Amministrativo:



Il Direttore Sanitario:




Il Direttore Generale:




UFFICIO AFFARI GENERALI
Unità Operativa Segreteria Generale

La presente determina è stata pubblicata in copia nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 17 MAR. 2010 con prot. Segr. Gen. n. 22 del 17 MAR. 2010 e vi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

Stefano Giuseppe Mancuso


Il Dirigente dell'Ufficio

Ufficio Affari Generali
(Sig. Giorgio Vincenzo FLECCARI)


CONVENZIONE TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

La Scuola Romana di Psicoterapia Familiare, con sede in Roma, via Reno n. 30, codice fiscale 03340130586 d'ora in poi denominato «Soggetto Promotore», rappresentato dal Prof. Carmine Saccu, nato a Cagliari il 05.03.1939 domiciliato per la carica in Roma Via Reno n. 30 presso la sede della Scuola.

E

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone con sede legale presso il Centro Direzionale "Il Granaio" via M. Nicoletta angolo G. di Vittorio 88900 Crotone, codice fiscale 02864140799, d'ora in poi denominato «Soggetto Ospitante», rappresentata dal Dott. Vincenzo Domenico Scuteri, nato a Locri (RC) il 13 agosto 1949.

Premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati dall'art.18, comma 1, lett. a) della legge 24 giugno 1997 n.196, possono promuovere tirocini formativi e di orientamento in imprese, a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12.62 n.1859;

Si conviene quanto segue:

Articolo 1

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone si impegna ad accogliere presso le sue strutture stagisti su proposta della Scuola Romana di Psicoterapia Familiare, previa verifica e nel rispetto dei limiti fissati all'art.1 del DM 25 marzo 1998, n.142.

Articolo 2

1. L'attività dello stagista, ai sensi dell'art. 18 comma 1, lettera d) della legge n. 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro;
2. Durante lo svolgimento dello stage l'attività è seguita e verificata da un tutore designato dal Soggetto Promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un Responsabile Aziendale, indicato dal Soggetto Ospitante;
3. Oltre al Responsabile Aziendale di cui punto 2, Referente della convenzione, per ogni praticante, tra i dipendenti a tempo indeterminato ed appartenenti allo stesso profilo professionale o al profilo delle professioni che si occupano di discipline analoghe o compatibili, sarà individuato un Tutor con l'incarico di guidare le esperienze formative e di registrare ed attestare le presenze e le attività svolte su specifica modulistica parte integrante del Progetto Formativo predisposto dal Soggetto Promotore.



SEDE

VIA RENO, 30
00198 - ROMA

TEL. 06.8554261 / FAX 06.8554122

Articolo 3

Durante lo svolgimento dello stage lo stagista è tenuto a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dello stage;
4. indossare la divisa provvista di tessera di riconoscimento, all'uopo il Soggetto Ospitante si impegna a garantire l'utilizzo del servizio Guardaroba e Lavanderia alle stesse modalità previste per i dipendenti.

In caso di grave inosservanza dei predetti obblighi, il Soggetto Ospitante ha la facoltà di adottare i connessi provvedimenti di sospensione o espulsione dello stagista interessato, previa contestazione scritta e contestuale comunicazione al Soggetto Promotore.

Articolo 4

Il Soggetto Promotore assicura i corsisti contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento dello stage, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dai corsisti) ed al Soggetto Promotore.

Il Soggetto Promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione copia della Convenzione e di ciascun Progetto formativo e di orientamento.

Il Soggetto Ospitante per delega che il Soggetto Promotore le conferisce con la presente, provvederà a far pervenire alle Rappresentanze Sindacali dei Lavoratori copia della presente Convenzione e di ciascun Progetto formativo e di orientamento, ai sensi della normativa vigente.

In applicazione della normativa vigente in materia di igiene e prevenzione nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. del 09 aprile 2008, n. 81, le Parti si impegnano affinché ai tirocinanti vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alla propria attività.

L'ammissione degli allievi alle attività di tirocinio è subordinata al giudizio di idoneità specifica, così come disciplinata dal predetto decreto legislativo, espressa dal Medico Competente operante presso l'Azienda. Gli oneri derivanti da tali accertamenti sono a carico del Soggetto Promotore.

Articolo 5

La presente convenzione ha validità annuale rinnovabile tacitamente salvo disdetta di una delle Parti con comunicazione preventiva di due mesi dalla data di scadenza. Viene, comunque, fatta salva la possibilità per i tirocinanti coinvolti di concludere il tirocinio.

Articolo 6

Con la presente Convenzione Quadro, che non riveste carattere di esclusività, le Parti non intendono creare alcun rapporto di dipendenza, associazione o consorzio. Tutte le modifiche alla Convenzione dovranno essere concordate per iscritto dalle Parti.

Articolo 6/bis

Si richiede stipula della convenzione ai fini dello svolgimento dell'attività di tirocinio degli allievi della Scuola Romana di Psicoterapia di Crotone.

Articolo 7

Le parti, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs 196 del 30.06.2003, si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nei programmi di tirocinio esclusivamente per le finalità della presente convenzione.



SEDE

VIA RENO, 30

00198 - ROMA

TEL. 06.8554261 / FAX 06.8554122

SCUOLA ROMANA DI PSICOTERAPIA FAMILIARE

CENTRO CLINICO E DI RICERCA S.R.L.

Scuola Riconosciuta con D.M. 24-10-94

Articolo 8

La presente convenzione redatta in triplice copia, su carta intestata della Scuola Romana di Psicoterapia Familiare, è esente da imposta di bollo in modo assoluto solo se ricorrono le condizioni di cui all'art.16 tabella B del DPR 26/10/1972, n.462. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art.4 della tariffa parte II del DPR 26.04.1986, n.131. Le spese di bollatura, se dovute, e di registrazione sono a carico della Scuola Romana di Psicoterapia Familiare.

Articolo 9

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, convengono di risolvere ogni eventuale vertenza ai sensi degli art. 806 e seguenti del Codice di procedura civile, ad opera di un collegio di tre arbitri che saranno nominati uno dal Soggetto Promotore, uno dal Soggetto Ospitante ed il terzo, che fungerà da Presidente del Collegio arbitrale, dai due predetti arbitri, o, in caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da parte di uno dei contraenti, dal Presidente del Tribunale di _____, città dove il Collegio arbitrale avrà sede. Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni saranno vincolanti per le Parti ed inappellabili.

Articolo 10

La presente Convenzione sostituisce ed abroga ogni eventuale precedente versione stipulata tra le Parti.

Articolo 11

Per quanto non previsto dalla presente convenzione le Parti fanno riferimento all'art.18 della Legge 24 giugno 1997, n.196 e al D.M. 25 marzo 1998, n.142.

Roma, li _____

Il Direttore



Scuola Romana di Psicoterapia Familiare _____

Prof. Carmine Saccu

Il Direttore Generale

ASP di Crotone

Dott. Vincenzo Domenico Scuteri



SEDE

VIA RENO, 30

00198 - ROMA

TEL. 06.8554261 / FAX 06.8554122